

LIBERALIZZAZIONE COMMERCIO SU AAPP DIRETTIVA BOLKESTEIN

TAR Lazio – Roma, n. 530-537-539 del 18/01/2022

Vedi anche TAR Sardegna, n. 865 del 28/12/2021

Dopo una parabola iniziata nel 2010 con l'adozione del d.lgs. n. 59/2010 - *attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (DIRETTIVA c.d. "BOLKESTEIN" sulla tutela della concorrenza e accesso al mercato)* – proseguita con l'Intesa della CU del 2012, le continue proroghe e l'uscita del commercio su AAPP dal campo applicativo dello stesso d.lgs. n. 59/2010 (a fine 2018), **oggi è il tempo di rimodulare la normativa in materia.**

Per la giurisprudenza il dado è tratto: il commercio su AAPP non può sfuggire al campo applicativo della direttiva Bolkestein, nonostante la normativa italiana affermi il contrario: **LA NORMATIVA INTERNA IN CONTRASTO DEVE ESSERE DISAPPLICATA DIRETTAMENTE DALLA P.A. SENZA BISOGNO DEL PREVIO PASSAGGIO GIUDIZIALE SUAL CASO CONCRETO.**

In sintesi, relativamente alla questione delle CONCESSIONI di area pubblica:

- **FUORI DALLA BOLKESTEIN** - concessioni per il suolo pubblico praticamente perpetue. Concessioni dodicennali ma che si rinnovano in modo tacito previa verifica dei requisiti soggettivi. Quindi, rendite di posizione in capo all'operatore già concessionario.
- **DENTRO LA BOLKESTEIN** – concessioni con durata commisurata agli investimenti – scadenza certa e procedure competitive per la riassegnazione delle stesse senza attribuire vantaggi all'operatore uscente (al più un'indennità di uscita).

Con le sentenze n. 530/537/539 del 18/01/2022 il TAR Lazio, Roma prende i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e n. 18

del 2021, relativamente alle concessioni degli stabilimenti balneari, e li trasla al commercio su AAPP.

Per un commento approfondito su AD n. 17/18 - 2021, vedi :

<https://www.youtube.com/watch?v=ZqcR3i5eeTM>

La questione

Roma Capitale procede, tramite la c.d. autotutela, all'annullamento degli atti riguardanti i rinnovi delle concessioni per commercio su AAPP ai sensi della normativa statale: rinnovi taciti per 12 anni (fino al 2032). **L'Amministrazione comunale si allinea al parere espresso dall'AGCM.**

Varie controparti ricorrono alla giustizia amministrativa. Il tribunale di Roma non può che mutuare quanto sancito dall'AD plenaria per le concessioni delle aree pubbliche costiere, relative agli stabilimenti balneari, e riconoscere la legittimità dell'operato comunale: **NO AI RINNOVI EX LEGE E SI' AI BANDI A SEGUITO DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.**

Il TAR Roma aderisce completamente all'AD fino a prevedere la necessità di un periodo transitorio, fino al 31/12/2023, per dare modo di organizzare la risoluzione della questione. Testualmente:

Alla stessa stregua (NDR dell'AD), il Collegio ritiene di dover modulare gli effetti di questa pronuncia di rigetto, precisando che le concessioni cui si riferiscono i provvedimenti impugnati mantengono efficacia fino al 31 dicembre 2023, previo accertamento degli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E. e fermo restando che, nelle more, l'amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021.

Qua un commento più approfondito sulla analoga vicenda trattata dal TAR Sardegna: <https://www.youtube.com/watch?v=zr6XbZhWi5k&t=18S>)